

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**D'iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e  
SARTO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli  
atti di violenza a danno di cittadini somali commessi da  
militari italiani

ONOREVOLI SENATORI. – La testimonianza da parte di alcuni membri del contingente italiano che hanno partecipato alla missione internazionale di pace in Somalia ha portato alla luce una serie di atti di inaudita violenza perpetrati da militari appartenenti a corpi speciali delle Forze armate italiane contro cittadini proprio di quel paese, in cui le nostre truppe avrebbero dovuto garantire il flusso degli aiuti umanitari e riportare l'ordine e la pace sociale.

Le Forze armate italiane sono state, e saranno impegnate in altre missioni analoghe e quindi analizzare in profondità le vicende del caso somalo assume validità generale. La grande responsabilità che l'Italia si è assunta, ricevendo dall'Onu il comando delle operazioni in Albania, esige che su questi accadimenti sia fatta chiarezza al più presto. Crimini come le sevizie e le torture non sono giustificabili in nessuna circostanza, in un paese che si definisce «civile» ed

ha l'ambizione di farsi paladino - anche nel consesso internazionale - di valori quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

È gravissimo che fino ad oggi non si sia ritenuto, nè in sede politica, nè in ambito militare, di dover investigare approfonditamente su questi episodi che erano stati già denunciati nel 1993. Infatti i maltrattamenti commessi dai soldati italiani in Somalia erano già stati oggetto d'indagine da parte di una Commissione d'inchiesta militare che aveva stabilito che erano stati commessi degli «eccessi», pur nella sostanziale legittimità dell'azione.

A questo proposito è estremamente preoccupante che alcuni, specialmente negli ambienti militari, considerino che comportamenti come quelli denunciati siano in generale solo degli eccessi inevitabili in situazioni particolarmente difficili come quelle in cui i militari italiani si trovano a dover operare. La responsabilità dei vertici militari e in particolare di coloro che diressero le operazioni militari in Somalia deve essere esplicitata, perchè se questi ultimi erano a conoscenza di atti che non possono che configurarsi come reati e non hanno denunciato i militari che se ne erano resi colpevoli, essi ne sono diventati complici. Se invece i generali non sapevano nulla di quanto facevano le truppe su cui esercitavano la loro autorità, si è di fronte ad un vistoso atto di incapacità di comando militare.

È inoltre di fondamentale importanza capire quale tipo di addestramento e conseguentemente che tipo di cultura sia oggi trasmesso ai nostri soldati, in particolare a quelli facenti parte di corpi speciali, che si presume debbano essere più preparati degli altri per i compiti delicati che sono chiamati a svolgere. È necessario che siano loro chiari lo spirito e lo scopo di queste misso-

ni di pace. È altrettanto importante che sappiano che la responsabilità è in ultima istanza sempre ed esclusivamente individuale e che ognuno ha il diritto e il dovere di riflettere su qualsiasi ordine gli venga impartito, nonchè di rifiutarsi di eseguire ordini che contrastino con i valori della propria coscienza e che in questo caso specifico erano palesemente contrari alla legge, senza che una tale assunzione di responsabilità da parte dei singoli debba necessariamente entrare in conflitto con le esigenze di efficacia dell'azione che appartengono alle Forze armate.

Recentemente una delegazione delle Commissioni esteri e difesa del Senato si è incontrata con i dirigenti militari della NATO impegnati nel partenariato per la pace.

Emerge un quadro di riflessione in ambito NATO sulle nuove caratteristiche di addestramento e capacità attitudinali previste per i militari impegnati in azioni di pace.

Un riferimento - quello alle nuove caratteristiche militari - proposto anche dal Ministro della difesa Andreatta quando, in occasione della partenza dei militari italiani per l'Albania, sottolineò le disposizioni date per non apparire troppo separati dalla società civile, a partire dalla «camminata dinoccolata» e non di parata dei soldati italiani. Di qui la necessità di appurare se le vicende somale fanno parte di comportamenti individuali anomali o hanno quale sfondo diretto o indiretto culture ed addestramenti impartiti in particolare nell'ambito di brigate speciali come nel caso della Folgore. Onorevoli colleghi, l'inchiesta parlamentare è lo strumento oggi più adatto per accertare tutti gli aspetti della vicenda somala al fine di ridare al paese fiducia nelle proprie Forze armate ed eventualmente indicare le necessarie misure amministrative o legislative.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sull'operato e sul comportamento del contingente italiano che ha partecipato alla missione internazionale di pace in Somalia, in relazione alle sevizie e torture inflitte a cittadini somali da alcuni suoi componenti durante la missione. La Commissione, in particolare ha il compito di accertare:

a) il ruolo e la responsabilità del Governo e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, in carica al momento dei fatti, in merito agli indirizzi e alle scelte che possano aver dato luogo a violazioni di norme penali da parte di componenti delle truppe italiane in missione in Somalia;

b) il ruolo e la responsabilità dei vertici militari in merito alle istruzioni che possano aver dato luogo a violazioni di norme penali da parte di componenti delle truppe italiane in missione in Somalia, nonché in merito ai criteri di addestramento e formazione dei militari all'interno delle singole unità;

c) il ruolo e la responsabilità dei singoli militari in relazione all'esecuzione di istruzioni e ordini che possano aver dato luogo a violazioni, da parte loro, di norme penali durante la missione in Somalia.

Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato

della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

### Art. 3.

#### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

### Art. 4.

#### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o presso altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti e i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente deliberazione.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni

caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

#### Art. 7.

##### *(Relazione conclusiva)*

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi 60 giorni presenta al Senato della Repubblica una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.



